



= LATISANA (Ud) - 31.10.1978 =

ASSOCIAZIONE "LAGHI DI SIBARI" STATUTO SOCIALE

1.- DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "**Associazione Laghi di Sibari**".

2.- SEDE

Essa ha sede in Sibari di Cassano Jonio (Cs), località Laghi di Sibari.

3.- DURATA

La durata decorre da oggi al 31 dicembre 2030, salvo modifiche da apportarsi dall'assemblea, con la maggioranza prevista per le modifiche del presente Statuto ai sensi del successivo art.29.

4.- LIMITI TERRITORIALI

Il territorio rientrante nell'Associazione comprende tutti i terreni denominati come "Laghi di Sibari" in Comune di Cassano Jonio.

5.- SCOPI

L'Associazione Laghi di Sibari non persegue scopi di lucro.

Scopo primario dell'Associazione è lo sviluppo turistico del Centro Nautico "Laghi di Sibari", mediante la promozione e la realizzazione di ogni attività culturale, sportiva, pubblicitaria, destinata a promuovere il turismo e diffondere la conoscenza della Sibaritide tanto in Italia che all'estero.

Ogni attività, di conseguenza, deve risultare correlata alla valorizzazione delle potenzialità turistiche del medesimo comprensorio.

In particolare, l'Associazione può :

- a) divulgare la storia di Sibari e l'immagine turistica del suo comprensorio, le sue bellezze, i suoi reperti archeologici, i monumenti, la natura selvaggia e incontaminata, il mare ed i suoi fondali, tanto a mezzo stampa che attraverso mezzi audiovisivi o attraverso iniziative promozionali;
- b) Istituire premi letterari o di cultura in genere che interessano la Sibaritide.
- c) Promuovere attività nautiche o di turismo nautico come ad esempio :
 - 1) regate nazionali ed internazionali;
 - 2) corsi per la preparazione di nuove leve veliste;
 - 3) gare di abilità e perizia nautica tanto provinciali quanto regionali e nazionali.
- d) Promuovere ogni iniziativa atta a salvaguardare il mare e la natura evidenziandone le bellezze ma anche i pericoli.
- e) Costituire una scuola per sommozzatori preparati a redigere una mappa dei fondali ed effettuare uno studio sistematico per il rinvenimento dei tanti reperti archeologici ma anche delle tante navi affondate nel golfo di Sibari - Corigliano.
- f) promuovere forme di informazione ed assistenza al turista.

L'Associazione si propone, inoltre, di provvedere :

- alla tutela degli interessi della generalità degli associati;
- ad ogni azione atta ad ottenere, da parte degli enti o delle persone istituzionalmente o contrattualmente obbligati, l'assunzione della manutenzione degli impianti di primaria urbanizzazione e dei servizi di carattere collettivo nell'ambito della lottizzazione;
- alla eventuale istituzione a proprie spese o alla integrazione di quei servizi che non siano di competenza o d'obbligo di altri soggetti od organi pubblici o privati, o quando costoro espressamente sollecitati dall'Associazione Laghi di Sibari ne abbiano rilasciato la concessione o la proprietà.

In tutti i casi l'intervento finanziario dell'Associazione dovrà essere contenuto nei limiti delle disponibilità costituite dal fondo sociale.

6.- FINANZIAMENTO

Al raggiungimento dei suddetti scopi sarà provveduto mediante il contributo annuo di ciascun associato secondo la seguente classificazione :

- a) zona destinata a verde, verde attrezzato e specchi d'acqua, Lire 7,30 al metro quadrato;
- b) zona di terreno edificabile, fino alla data d'inizio dei lavori, Lire *MILLECENTO* al metro cubo;
- c) zona di terreno edificabile, comprese zone commerciali ed industriali, dalla data di inizio dei lavori fino a sei mesi dopo la data di ultimazione dei lavori, Lire *MILLEQUATTROCENTO* al metro cubo;
- d) zona di terreni edificati, con destinazione residenziale, a decorrere da sei mesi dopo la data di ultimazione dei lavori, Lire *DUEMILADUECENTO* al metro cubo;
- e) zona di terreni edificati, con destinazione commerciale a decorrere da sei mesi dopo la data di ultimazione dei lavori, Lire *DUEMILADUECENTO* al metro cubo;
- f) zona di terreni edificati, con destinazione industriale a decorrere da sei mesi dopo la data di ultimazione dei lavori, Lire *MILLEQUATTROCENTO* al metro cubo;
- g) restano escluse da ogni contribuzione tutte le proprietà comunali presenti e future.

I contributi annui come sopra determinati, saranno aumentati, limitatamente alla voce "*GESTIONE ACQUEDOTTO*", in rapporto ai metri cubi edificati, dalla data di ultimazione dei lavori, di quella somma corrispondente, prevista nel bilancio di previsione.

I coefficienti contributivi saranno aggiornati automaticamente ogni anno in base agli indici ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale per il mese di Settembre di ciascun anno rispetto al mese di Settembre dell'anno precedente con arrotondamento degli importi complessivi risultanti alle lire *MILLE* superiori.

Tali aggiornamenti saranno resi noti agli associati a mezzo lettera semplice da inviarsi entro il giorno **15 Dicembre**.

Altri diversi aumenti dei suddetti coefficienti dovranno essere espressamente decisi e deliberati dall'Assemblea.

Il contributo annuo sarà corrisposto in rate anticipate, determinate come in seguito :

Ogni associato dovrà versare il contributo stabilito a suo carico, con un minimo, in ogni caso, di Lire *DIECIMILA* annue :

a) Entro il **15 GENNAIO** per gli importi fino a Lire *UNMILIONE* annue:

b) Entro il **15 GENNAIO** (50%) ed entro il **30 GIUGNO** (50%) per gli importi superiori a Lire *UNMILIONE* annue.

Trascorsi *TRENTA* giorni da detti termini l'Associazione è espressamente autorizzata ad emettere **tratta** con spese a totale carico dell'Utente.

Gli associati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Associazione e comunque entro il **15 Gennaio** di ogni anno, la banca o l'ufficio postale presso cui domiciliare l'eventuale *cambiale-tratta* emessa dall'Associazione medesima per la riscossione dei contributi associativi.

In mancanza di comunicazione, l'Associazione sarà libera di scegliere la banca o l'ufficio postale più opportuno su cui appoggiare la suddetta cambiale-tratta.

Il Comitato Direttivo, all'inizio di ciascun esercizio, determinerà la quota annuale dei contributi, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente alla fine dell'esercizio immediatamente precedente salvo conguagli semestrali per variazioni intervenute durante il corso dell'esercizio.

Per il ritardo nei versamenti dei contributi associativi, l'associato è obbligato a corrispondere all'Associazione Laghi di Sibari gli interessi nella misura di 6 punti in più del tasso ufficiale di sconto in ragione di anno.

6/BIS .- ASSOCIATI MOROSI

Gli associati morosi nel pagamento dei contributi associativi e dei canoni di concessione e consumo d'acqua, nonché degli interessi di mora e delle spese ad essi inerenti, comprese quelle legali, non hanno diritto di voto in Assemblea e non hanno diritto di usufruire dei servizi forniti, sia direttamente, sia a mezzo di terzi gestori, dall'Associazione, compreso quello di erogazione dell'acqua.

Pertanto, in caso di morosità o di altre inadempienze, accertate dall'autorità giudiziaria anche in via provvisoria, ed in particolare anche con decreto ingiuntivo opposto e non ancora dichiarato esecutivo, l'Associazione Laghi di Sibari è espressamente autorizzata a procedere direttamente ed autonomamente, tramite suoi incaricati, alla interruzione e sospensione di tutti i servizi sopraindicati, compreso quello di erogazione dell'acqua, presso le unità immobiliari dell'associato moroso o inadempiente, senza alcun avviso, contestazione o formalità di alcun genere, e senza possibilità di

opposizione da parte di questi ultimi.

7.- ESERCIZIO

Si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

7/BIS .- TESSERAMENTO ASSOCIATI : REGOLAMENTAZIONE

Gli associati e loro familiari dovranno essere in possesso di una tessera con fotografia da richiedersi con apposito modulo e da rilasciarsi, a loro spese, dall'Associazione.

Tale tessera sarà vidimata annualmente dall'Associazione senza ulteriori formalità e spese solo per gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Per gli ospiti degli associati è istituito un apposito "PASS" che sarà rilasciato nominativo a richiesta dell'associato.

8.- ASSEMBLEA ORDINARIA

Sarà convocata annualmente dal Comitato Direttivo entro e non oltre il 30 aprile per la nomina del Comitato stesso e del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione dei preventivi e consuntivi nonché per quant'altro non sia specificatamente demandato ad altri organi.

9.- ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sarà convocata dal Comitato Direttivo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno tre membri di questo o da un numero di associati, in regola con il versamento dei tributi, che rappresentino almeno un quinto (1/5) del totale dei voti.

10.- VOTI

Alle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento dei tributi, in armonia con l'Art. 6/BIS.

A ciascun associato è attribuito un voto per ogni LIRE DIECIMILA di contributo annuo a suo carico. Non si tiene conto delle frazioni di lire diecimila.

Nel caso di immobile in comproprietà la comunione verrà considerata a tutti gli effetti come unico associato ed i comproprietari dovranno designare quello che li rappresenti nell'associazione.

11.- DELEGHE

Gli associati potranno farsi rappresentare nelle assemblee da altri associati, esclusi i componenti del Comitato Direttivo, mediante delega scritta sulla cui validità deciderà il Presidente dell'assemblea. Le deleghe saranno conservate dal Segretario dell'assemblea e tenute a disposizione per eventuali controlli da parte dei soci. Nessun delegato potrà rappresentare più del 3%(treper cento) dei voti complessivi, determinati a norma dell'art.10 e lo stesso limite resta fissato agli effetti della votazione.

12.- RAPPRESENTANZA

Gli associati incapaci o persone giuridiche interverranno alle assemblee a mezzo dei loro legali rappresentanti ad ogni effetto.

13.- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Sarà effettuata mediante avviso scritto protocollato individualmente agli associati, da spedirsi non meno di **gg. 15** (quindici) prima di quello indicato per la riunione, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione stessa sia in prima che in seconda convocazione nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso sarà spedito al domicilio indicato dall'associato, a mezzo lettera semplice.

L'adempimento di quanto sopra descritto e la sua pubblicazione nell'albo presso la sede sociale, costituiranno presunzione di regolare convocazione.

14.- COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione, tanto ordinaria che straordinaria, sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà dei voti complessivi.

In seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede legale dell'associazione.

15.- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Appartiene al Presidente del Comitato Direttivo, o in sua assenza al vicepresidente o in assenza anche di quest'ultimo ad un associato che sia eletto dall'assemblea stessa. Il Presidente sarà assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

16.- MAGGIORANZA

Salve le eccezioni che prevedono le maggioranze di cui all'art.29, l'assemblea delibera in ogni caso a maggioranza semplice di voti, computati a norma dell'art. 10..

17.- MODALITA' DELLA VOTAZIONE

Le deliberazioni si prendono a voti palesi. Le nomine dei membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, se non avvengono per acclamazione unanime, si faranno a maggioranza relativa; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta. Spetta al Comune di Cassano Jonio la nomina di un componente del Comitato Direttivo e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Quest'ultimo deve avere i requisiti previsti per esercitare le funzioni di Sindaco nelle società per azioni con capitale superiore a lire CINQUECENTOMILIONI.

Le delibere assembleari si intendono comunicate agli associati regolarmente convocati, al momento stesso della loro approvazione.

Il verbale delle assemblee sarà in visione presso la sede dell'associazione, a disposizione di qualunque associato dal giorno dell'avvenuta riunione.

18.- COMITATO DIRETTIVO

E' composto da 11 membri e durano in carica tre anni.

L'assemblea elegge dieci membri fra gli associati, mentre l'undicesimo verrà designato dal Comune di Cassano Jonio.

Il Comitato Direttivo ha ogni facoltà in ordine alla realizzazione dei fini dell'associazione entro i limiti delle disponibilità risultanti dai bilanci approvati dall'assemblea.

Lo stesso Comitato Direttivo stabilirà il regolamento interno per il proprio funzionamento.

Il membro del Direttivo assente per tre volte consecutive dalle riunioni, senza giustificato motivo, decadrà di diritto, subentrando, in ordine, il primo dei non eletti.

19.- CARICHE E DELEGHE

Il Comitato Direttivo eleggerà nel proprio seno un Presidente ed un vicepresidente che rappresentino l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il vicepresidente entrerà in funzione solo in caso di assenza o impedimento del Presidente anche temporanei.

Il Comitato Direttivo, inoltre potrà eleggere sempre nel proprio seno una **giunta consultiva** determinandone funzioni e compiti.

Il Comitato Direttivo può delegare specifiche funzioni e compiti, sia al singolo Componente che alla giunta consultiva.

20.- AMMINISTRAZIONE

Il Comitato Direttivo, inoltre, potrà eleggere un **Segretario**, sempre tra i propri membri o tra associati o anche estranei, di cui lo stesso Comitato determinerà il compenso ed i compiti.

21.- INDENNITA'

Ai membri del Comitato Direttivo, spetterà solo la refusione di eventuali spese borsuali da liquidarsi a piè di lista.

22.- REVISORI DEI CONTI

Verranno eletti ogni tre anni dall'assemblea in numero due membri da scegliersi tra gli associati o i legali rappresentanti delle società associate o non associati, aventi i requisiti previsti dal Codice Civile per esercitare tali funzioni nelle società di capitali.

Il Presidente verrà designato dal Comune di Cassano Jonio tra i professionisti in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di Sindaco nelle società per azioni con capitale superiore a lire CINQUECENTOMILIONI.

Ad essi revisori é demandato il controllo contabile sul bilancio e sulle gestioni..

Il collegio si riunirà su invito del Comitato Direttivo ogni qualvolta vi siano controlli da effettuare oppure di propria iniziativa ogni qualvolta esso lo reputi opportuno.

Il compenso annuo dei revisori sarà determinato dalla assemblea al momento della loro nomina.

23.- CESSAZIONE

La qualità di associato si perde automaticamente con la cessazione della qualità di proprietario di immobili nel territorio meglio precisato all'art.4.

Non é ammesso il recesso in nessun caso, stante la necessità che l'associazione raccolga la generalità dei proprietari della zona.

24.- TRASFERIMENTO DEI BENI

Ciascun associato, ove trasferisca in tutto od in parte, a qualunque titolo, il suo diritto di proprietà immobiliare nella zona, dovrà trasmettere agli aventi causa la qualità di associato mediante inserimento nell'atto di alienazione della seguente clausola :

"La eventuale suddivisione delle carature tra i singoli fabbricati ed all'interno di

ciascun fabbricato sarà eseguita su richiesta dei proprietari delle singole unita immobiliari, ferma restando, peraltro, la responsabilità solidale ed indivisibile di essi nei confronti dell'associazione per il pagamento dei contributi associativi".

L'acquirente, eleggendo agli effetti domicilio in Sibari, aderisce all'associazione denominata "Associazione Laghi di Sibari" di cui dichiara di conoscere le norme regolatrici che accetta incondizionatamente.

In mancanza l'associato alienante sarà tenuto personalmente responsabile per il pagamento dei tributi spettanti ai suoi aventi causa, fintanto che quest'ultimi non subentrino nel rapporto associativo.

Inoltre, l'associato cessante dovrà depositare, presso la segreteria dell'Associazione, copia dell'atto, o attestato del Notaio Rogante, dell'avvenuto trasferimento dei suoi beni.

25.- LIBRO ASSOCIATI

Sarà tenuto a cura della segreteria del Comitato costantemente aggiornato, con l'indicazione delle generalità e del domicilio di ciascun associato. Per i sottoscrittori del presente atto e aderenti successivi, loro aventi causa od eredi, l'iscrizione nel libro degli associati avverrà d'ufficio con la precisazione del titolo da cui questa trae causa; negli altri casi l'iscrizione avverrà mediante sottoscrizione da parte del nuovo associato, nel libro stesso, di formula analoga a quella contenuta nel precedente art. 24.

L'iscrizione nel libro degli associati farà presumere, fino a prova contraria, la qualità di associato.

L'iscrizione nel libro degli associati avverrà anche tramite il rilascio di apposito contrassegno di riconoscimento che sarà ritirato all'atto dell'iscrizione con le modalità di cui al precedente Art. 7/BIS.

26.- EREDI

Gli eredi dell'associato defunto subentrano nella posizione dello stesso; sono tenuti a notificare alla associazione l'avvenuta successione nonché a dichiarare quali di essi li rappresenti nell'associazione stessa, fintanto che non intervenga la divisione.

27.- CONGUAGLI

Il trasferimento di proprietà, in qualunque tempo ed a qualunque titolo avvenga, non dà luogo a rimborso per i contributi già versati; sarà tuttavia operato il conguaglio con gli aventi causa dell'associato cessante.

28.- LIQUIDAZIONE

E' prevista per la scadenza del termine stabilito all'art.3 o per delibera dell'assemblea che riporti le maggioranze di cui all'art.29.

29.- MODIFICHE STATUTARIE

Dovranno essere deliberate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dell'ammontare dei contributi di tutti gli associati, che hanno diritto di voto, ad esclusione, pertanto, di quelli di cui all'Art. 6/BIS, la cui quota, comunque, non dovrà essere conteggiata e calcolata ai fini della formazione della maggioranza di cui al presente articolo.

Le modifiche statutarie predisposte dal Comitato Direttivo dovranno essere trasmesse per il parere consultivo al Consiglio Comunale di Cassano Jonio che dovrà esprimerlo entro il termine essenziale di trenta giorni dalla richiesta; in difetto il parere consultivo richiesto si intenderà favorevole.

30.- CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie che insorgessero tra le parti in relazione al rapporto associativo saranno deferite al *giudizio arbitrale* demandato a TRE arbitri scelti uno per parte ed il terzo d'accordo tra i primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Castrovillari.

Resta esclusa dal giudizio arbitrale ogni e qualsiasi controversia relativa alla morosità degli associati ed al recupero forzato delle quote associative, la quale controversia sarà devoluta inderogabilmente alla Magistratura ordinaria competente.

31.- RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

L'Associazione Laghi di Sibari sta in giudizio in persona del suo Presidente. Il Presidente dell'Associazione Laghi di Sibari é espressamente autorizzato a rappresentare in giudizio anche singoli associati per tutte le questioni e le materie che attengono alla realizzazione degli scopi di cui al presente Statuto, nonché alla tutela degli interessi e dei diritti, anche di singoli associati, nell'ambito dell'intero territorio rientrante in questa Associazione come da art. 4 del presente Statuto.

32.- DISTRIBUZIONE ACQUA

Il regolamento di distribuzione acqua, voluto ed approvato dall'Assemblea del 01.05.92, riconfermato con delibera assembleare del 07.05.95, ha efficacia vincolante e obbligatoria anche per essere stato recepito nel presente Statuto per formarne parte integrante e sostanziale. All'uopo il suddetto regolamento viene riportato e trascritto integralmente ai sensi e per gli effetti di cui sopra nel presente atto.

Dalla Delibera Assembleare del 01.05.1992, riconfermata con Delibera Assembleare del 07/05/1995, nasce il presente

REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

Art. 1 : L'impianto di potabilizzazione e di distribuzione dell'acqua, sito in Località Laghi di Sibari, di proprietà della Associazione Laghi di Sibari, é gestito dalla medesima direttamente in economia, ovvero, qualora lo ritenga opportuno e conveniente, a mezzo di terzi.

L'erogazione dell'acqua viene effettuata solo ed esclusivamente a favore degli associati in regola con le quote associative che ne fanno domanda secondo le norme e condizioni del presente regolamento.

Pertanto, la presentazione della relativa domanda presuppone il riconoscimento, da parte del richiedente, della qualità di socio dell'Associazione "Laghi di Sibari", con tutti i diritti e gli obblighi previsti dallo Statuto Sociale, con espressa esclusione del diritto di recedere dal rapporto associativo ai sensi dell'Art. 23 del suddetto Statuto Sociale.

Art. 2 : CONCESSIONE

L'acqua potrà essere concessa esclusivamente per uso domestico e per gli usi strettamente connessi agli impianti tecnologici e sanitari delle attività produttive e commerciali.

Pertanto, l'acqua erogata non potrà essere utilizzata per :

- irrigare giardini - cantieri edili - impianti natatori, ecc..

Art. 3 : DOMANDE

Il richiedente dovrà inoltrare domanda in conformità di apposito modulo rilasciato dall'Associazione ed alla stessa indirizzato, specificandone l'uso che se ne intende fare.

Avvenuta la concessione, dovrà essere stipulato un regolare contratto con spese a carico dell'utente.

E' espressamente previsto l'esonero dalla concessione e quindi dal pagamento di qualsiasi onere relativo per i possessori di unità immobiliari prive di arredamento, previa chiusura della valvola di arresto su richiesta di questi ultimi.

Art. 4 : DEROGA PER EROGAZIONE ACQUA AI CANTIERI EDILI.

In deroga all'Art. 2 del presente regolamento, é consentita la erogazione dell'acqua ai cantieri edili limitatamente al periodo di durata dei lavori, a seguito di domanda dell'impresa interessata, che sarà evasa compatibilmente con le necessità collettive, e previo pagamento anticipato del presunto consumo, con una quota fissa pari a L. 400 annue per ogni metro cubo in costruzione e con L. 600/mc di acqua effettivamente consumata a contatore.

La presente deroga non può essere concessa, comunque, nei mesi di luglio e agosto.

Art. 5 : DURATA DELLA CONCESSIONE.

Ogni concessione avrà la durata di un anno dalla data del contratto relativo e si intenderà tacitamente rinnovata per un equal periodo qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti tre mesi avanti la scadenza del contratto. L'utente ove non produca la disdetta nei termini suddetti si intende impegnato per tutto l'anno successivo.

Quando condizioni particolari di funzionamento dell'impianto idrico lo richiedano, l'Associazione si riserva ampio diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua ai concessionari senza che per tale fatto spettino indennizzi di sorta ai concessionari stessi.

Art. 6 : REVOCA DELLA CONCESSIONE

Sara facoltà dell'Associazione, ove avvengano infrazioni al presente regolamento, revocare in qualunque momento la concessione, senza perciò essere tenuta a risarcimento o indennizzi di sorta verso l'utente e senza preventiva disdetta.

Art. 7 : TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Qualora il fabbricato o il negozio provvisto della concessione d'acqua passi ad altro proprietario, rimarrà integra a carico del nuovo proprietario e a favore dell'Associazione l'obbligazione risultante dall'avvenuta concessione ed a tutti i patti e condizioni del

presente regolamento.

L'utente alienante sarà tenuto a comunicare all'Associazione gli estremi dell'avvenuto trasferimento ed al pagamento dei canoni a lui spettanti sino alla data della comunicazione. L'acquirente, a sua volta, è tenuto a sottoscrivere il contratto di cui all'Art. 3 del presente regolamento.

Art. 8 : RESPONSABILITA' DELL'UTENTE VERSO I TERZI

Gli utenti sono sempre ed esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni eventuale danno cui potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio dei loro impianti.

Art. 9 : QUANTITATIVO MASSIMO PER GLI IMPIANTI E LETTURA CONTATORI

L'Associazione Laghi di Sibari, per le concessioni di impianti tecnologici e sanitari, determina il consumo massimo possibile, fissando le modalità per il prelievo dell'acqua.

La verifica del consumo dell'acqua attraverso la lettura dei contatori sarà effettuata nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre di ogni anno, dall'Associazione Laghi di Sibari mediante un suo incaricato, al quale l'utente è tenuto a consentire l'accesso all'apparecchio misuratore ed ogni tipo di intervento, compreso l'eventuale distacco della fornitura d'acqua per inosservanza di norme previste dal presente regolamento o dallo Statuto Sociale (morosità nel pagamento del canone, dei contributi associativi, alterazione del contatore, ed altre violazioni). In mancanza di verifica, per l'assenza dell'utente o per qualsiasi altro motivo, il concessionario dovrà comunicare per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Associazione Laghi di Sibari, entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno, il consumo d'acqua fino al 30 Settembre dello stesso anno.

Trascorsa tale data, l'Associazione ha diritto ad addebitare all'utente un consumo presuntivo annuo di 100 (cento) metri cubi, salvo conguagli.

Art. 10 : PRESA E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA : MODALITA' DI CONCESSIONE

La concessione di cui al presente regolamento viene rilasciata dall'Associazione Laghi di Sibari esclusivamente dopo l'installazione di apposito apparecchio misuratore (contatore), da collocarsi all'esterno dell'unità abitativa e comunque ove ritenuto opportuno dall'Associazione Laghi di Sibari. Accanto ad ogni contatore dev'essere installata una valvola di arresto. Sia il contatore che la valvola d'arresto devono essere provvisti di appositi sigilli metallici con marchio dell'Associazione Laghi di Sibari. Quest'ultima, in applicazione dell'Art. 6 di questo regolamento, ha diritto di revocare immediatamente la concessione di cui sopra e di agire giudizialmente, sia in via penale che in via civile, anche per il risarcimento danni, nei confronti dei concessionari in caso di effrazioni o alterazioni dei sigilli anzidetti, nonché per qualunque altro comportamento diretto ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore o ad ottenere l'erogazione abusiva dell'acqua.

Art. 11 : SPESE PER L'ALLACCIAMENTO E LA POSA IN OPERA DEL CONTATORE

La costruzione eventuale della nicchia per il contatore, e la valvola di arresto, nonché l'esecuzione di tutte le opere e provviste attinenti scavi, tagli, muratura, movimento e ricollocamento dei lastrici, modificazioni ecc., compresa l'opera del fontaniere, sarà fatta dallo stesso concessionario, sulle indicazioni dell'Associazione.

Le condutture del condotto principale, come dai punti delle diramazioni, fino al contatore, saranno eseguite dai privati con permesso scritto e sotto la sorveglianza dell'Associazione.

La presa o attacco alla conduttura ed il collocamento del contatore, nonché la valvola di arresto sono a totale carico dell'utente.

Art. 12 : GUASTI ED INDICAZIONE ERRONEA DEI CONTATORI

Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare alla Associazione tempestivamente eventuali guasti alla diramazione e accessori, posti nell'interno della proprietà, così pure l'imperfetto funzionamento dei contatori.

Nel caso di errori nelle indicazioni, od arresto nel misuratore, il consumo verrà determinato forfaitariamente a norma dell'Art. 9 del presente regolamento.

Art. 13 : IRREGOLARITA' DI IMPIANTO

Le violazioni delle norme del presente regolamento, nonché ogni irregolarità degli impianti, comunque accertate, saranno contestate all'utente dall'Associazione Laghi di Sibari come meglio ritenuto opportuno ed anche a mezzo telefono, con assegnazione di un termine non superiore a sette giorni per la eliminazione di ogni violazione ed irregolarità. In mancanza, a tale eliminazione provvederà l'Associazione Laghi di Sibari

con addebito delle spese relative a carico dell'inadempiente.

Art. 14 : OBBLIGHI GENERALI DEI CONCESSIONARI

I concessionari assumono i seguenti obblighi :

- a) di non erogare né consentire l'erogazione di acqua per alcun motivo a favore di unità immobiliari non indicate nella concessione, pena il distacco immediato della fornitura;
- b) di consentire e di agevolare, agli incaricati dell'Associazione Laghi di Sibari, in qualsiasi momento, l'accesso alle proprie unità immobiliari per le operazioni di lettura, di verifica, di controllo e di ispezione agli apparecchi ed alle condutture di distribuzione dell'acqua, anche in caso di assenza di essi concessionari;
- c) di pagare i corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo entro i termini stabiliti dall'Associazione Laghi di Sibari;
- d) di disporre le condutture di presa, la valvola di arresto ed il contatore secondo le norme di cui all'Art. 10 del presente regolamento, salvo deroghe approvate dall'Associazione.

Art. 15 : TARIFFE

* Erogazione a contatore : il prezzo dell'acqua consumata sarà in ragione di L. 600 al metro cubo, salvo conguagli in sede di consuntivo.

La tariffa sopra esposta potrà essere sempre ed inappellabilmente riveduta e modificata con Delibera del Comitato Direttivo restando in facoltà dell'utente disdire la concessione a termini dell'Art. 5 del presente regolamento.

Resta inteso che il pagamento dell'acqua effettivamente consumata sarà dovuto anche nel caso in cui si verifichi una fuga di acqua nella condotta privata e/o condominiale.

L'utente non potrà reclamare indennità né riduzioni di pagamento nel caso di interruzione di servizio provocata da rottura o guasti nelle opere di presa e nelle condutture generali, qualunque possa essere la durata e l'entità dei guasti.

Art. 16 : MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone per la concessione in oggetto, determinato in una **quota fissa** mensile di L. 6.000 (lireseimila), oltre accessori, escluso l'effettivo consumo di acqua come previsto dall'Art. 15, dovrà essere pagato unitamente alle quote associative. Tale quota mensile potrà essere aumentata dal Comitato Direttivo dell'Associazione Laghi di Sibari annualmente a chiusura dell'esercizio finanziario, anche in considerazione dell'inflazione monetaria determinata in base agli indici ISTAT.

Per quanto riguarda il consumo di acqua, per il primo anno della concessione, sarà determinato dal Comitato Direttivo in via presuntiva, e per gli anni successivi sarà determinato in base al consumo degli anni precedenti, salvo conguagli a seguito di verifica di accertamento del consumo effettivo.

Art. 17 : DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Ogni concessione si intende fatta per un solo fabbricato o casa di abitazione.

L'acqua concessa dovrà essere consumata esclusivamente nel fabbricato per il quale fu richiesta. Resta quindi vietato all'utente, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto e della rifusione dei danni, di farsi, a sua volta, concedente dell'acqua ottenuta ai proprietari, agli inquilini ed ai detentori (sotto qualunque titolo) di altri stabili anche se di sua proprietà.

Art. 18 : ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 30 (trenta) giorni dalla Delibera Assembleare di approvazione.

Gli utenti che non si faranno carico di stipulare con l'Associazione regolare contratto di fornitura di acqua, saranno tenuti al pagamento della quota annua fissa oltre al consumo forfetario presunto di Mc. 100 (cento) annui, salva la facoltà dell'Associazione di procedere alla sospensione del servizio.

Anche in tal caso è obbligatorio l'applicazione delle norme del presente regolamento con tutti i diritti e i doveri previsti per l'Associazione e per gli utenti. In particolare l'Associazione Laghi di Sibari avrà diritto comunque all'installazione di una valvola di arresto presso le unità immobiliari degli associati anche di coloro che non hanno fatto richiesta di concessione. Ciò al fine di esercitare il diritto di interruzione e sospensione del servizio in questione in caso di morosità o inadempienza come espressamente previsto dal presente regolamento e dallo Statuto sociale.

* DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19 : USO DIVERSO DA QUELLO DOMESTICO

I condomini privi di pozzo artesiano ed i consumatori di acqua per uso diverso da quello previsto dall'Art. 2 del presente regolamento, dovranno dotarsi di pozzo proprio, entro e non oltre il 30.06.1996.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Associazione sospenderà la erogazione dell'acqua all'intero condominio.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica del presente regolamento gli associati che consumano acqua per fini diversi dagli usi domestici, hanno l'obbligo di sottoscrivere in Associazione contratto di concessione di acqua per uso diverso da quello domestico assoggettandosi al pagamento anticipato e forfetario su quello che sarà ritenuto il consumo presunto.

Art. 20 : CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE.

La Concessione per l'erogazione dell'acqua di cui al presente regolamento potrà essere data solo ed esclusivamente agli associati richiedenti i quali siano in regola con il pagamento delle quote associative e di quelle relative alla gestione acquedotto, anche per gli anni precedenti.

Art. 21 : POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE LAGHI DI SIBARI.

L'Associazione Laghi di Sibari, tramite il suo Presidente, avrà facoltà di contattare le strutture pubbliche o private preposte al controllo delle acque potabili. Inoltre, il Presidente avrà pieni poteri di porre in essere tutte le iniziative e tutti gli adempimenti finalizzati a migliorare il servizio dell'erogazione dell'acqua e diretti all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di produzione e di distribuzione delle acque potabili, nonché all'osservanza ed al rispetto assoluto delle norme del presente regolamento.

Art. 22 : TERMINE PER IL RIALLACCIO.

In caso di distacco della fornitura d'acqua o di revoca della concessione per inosservanza di norme previste dal presente regolamento o dallo Statuto Sociale (morosità nel pagamento del canone o dei contributi associativi, alterazione del contatore o altre violazioni, ecc.), l'utente potrà ottenere il riallaccio dell'erogazione dell'acqua mettendosi in regola attraverso l'eliminazione delle violazioni e previo pagamento di tutte le spese per il distacco ed il ripristino del servizio, da cui decorrerà il termine di 10 (dieci) giorni assegnato all'Associazione Laghi di Sibari per provvedere agli adempimenti necessari, salvo che il motivo del distacco non costituisca reato per il quale l'Associazione deve attivare la magistratura.

